

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-769 del 23/03/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 ditta SUBACCHI E VINCINI S.N.C. DI SUBACCHI PAOLO & C.. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI FABBRICAZIONE DI STRUTTURE METALLICHE E PARTI DI STRUTTURE, SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA, VIA A. BRESCIANI, 23/25.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-747 del 22/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventitre MARZO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PIACENZA, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013 DITTA SUBACCHI E VINCINI S.N.C. DI SUBACCHI PAOLO & C..
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "FABBRICAZIONE DI STRUTTURE
METALLICHE E PARTI DI STRUTTURE" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI
PIACENZA VIA A. BRESCIANI, 23/25.**

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

PRESO ATTO che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è stata individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*; attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA l'istanza di AUA avanzata dalla ditta SUBACCHI E VINCINI S.N.C. DI SUBACCHI PAOLO & C., inoltrata dal S.U.E.A.P. del Comune di Piacenza tramite nota di PEC del 29.12.2015 (prot. prov.le n. 75592 di pari data) ed intesa ad ottenere il rilascio dell'AUA per l'attività di "fabbricazione di strutture metalliche e parti di strutture" svolta nello stabilimento in oggetto. Tale autorizzazione è stata presentata per l'ottenimento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/06;

RILEVATO CHE

- la ditta ha dichiarato che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione emissiva precedentemente autorizzata dalla Provincia di Piacenza con D.D. n. 369 del 08.03.2001;
- la Ditta ha allegato all'istanza anche la "valutazione d'impatto acustico" ai sensi dell'art. 8 della L. 447/1995;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- nota del 10.02.2016 (prot. Arpae n. 1299 del 16.02.2016), con cui il Comune di Piacenza:
 - ha espresso, relativamente alle emissioni in atmosfera *"...parere favorevole, senza prescrizioni, al rilascio dell'autorizzazione"*
 - per quanto attiene l'impatto acustico, ritenendo congrua alla classificazione acustica del territorio comunale la "valutazione d'impatto acustico" presentata dalla Ditta, ha fatto presente che *"...fermo restando il rispetto del limite acustico per l'area di insediamento indicata dalla vigente classificazione acustica comunale, gli impianti tecnologici a servizio dell'esercizio dovranno rispettare i limiti di emissione sonora definiti dal DPM 4.11.97 (All. A – Tab. B)..."*;
- nota del 01.03.16, prot. n. PGPC 1867/2016, con cui il S.T. di Arpae nodo di Piacenza ha espresso il proprio parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di alcune condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;
- nota del 11.03.2016 (prot. Arpae n. 2446 di pari data) con cui il Dip.to di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ha comunicato di non avere particolari osservazioni o prescrizioni da proporre, osservando peraltro che la ditta dovrà mantenere le schede di sicurezza delle materie prime aggiornate al regolamento REACH/CLP;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;

- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D.Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto con i limiti e le prescrizioni riportati nella parte dispositiva del presente provvedimento;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **SUBACCHI E VINCINI S.N.C. DI SUBACCHI PAOLO & C.** (COD. FISC. 00102590338) per l'attività di "fabbricazione di strutture metalliche e parti di strutture" svolta nello stabilimento di Piacenza, Via A. Bresciani n. 23/25 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 in materia di inquinamento acustico;
2. di **stabilire**, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 SALDATURA

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7,5 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	
Materiale Particellare	10 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10 mg/Nm ³

- a) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo U.N.I.CHIM. M.U.422 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- b) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** e ove, non applicabile, il metodo UNICHIM MU 422;
 - metodo UNI EN 13284-I per la determinazione del **materiale particellare**;
 - metodo UNI EN 15058 per la determinazione del **monossido di carbonio**;
- c) la durata dei campionamenti del **monossido di carbonio** deve essere pari a 60 minuti;

- d) la durata dei campionamenti per la misura del **materiale particellare** deve essere pari a: 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m³;
- e) per la verifica dei limiti di emissione degli **ossidi di azoto**, i metodi di campionamento, prelievo e analisi da adottarsi sono quelli riportati in allegato 1 al D.M. 25.8.2000;
- f) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- g) relativamente all'emissione E1 l'Azienda può non effettuare gli autocontrolli periodici, fermo restando il rispetto dei valori limite prescritti;
- h) la Ditta non dovrà superare un quantitativo di materiale utilizzato per la saldatura pari a 250 kg per gli elettrodi e 500 kg per il gas da saldatura;
- i) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal responsabile dell'impianto, tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti.
3. **di fare salvo che**, il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
4. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo – che verrà rilasciato dal SUAP sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera richiamata nelle premesse e comprende la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 in materia di inquinamento acustico;
 - sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
 - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.